



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 27/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2022.

L'anno 2022, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 11:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Antonio Mura il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	Matta Nadia		X	10	Nicolai Domenico	X	
2	Coppi Samanta	X		11	Raneda Mario	X	
3	Careddu Caterina Sandra	X		12	Giagoni Giancarlo	X	
4	Mura Antonio	X		13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X		14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X		15	Cirotto Tiziana	X	
7	Azara Domenico	X		16	Ogno Andrea	X	
8	Muntoni Maurizio	X		17	Staccuneddu Caterina	X	
9	Villani Sandro Giovanni	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto:

Il Vice Sindaco MURA Antonio introduce il punto all'ordine del giorno; relaziona sullo stesso l'Assessore AZARA Domenico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR-1);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, in parziale modifica ed integrazione della precedente deliberazione n. 449/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2), prevedendo tra l'altro;
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - o una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali"

CONSIDERATO che:

□ con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

□ l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022; □ al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- Domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto. Tuttavia, ai sensi del comma 652, deve ritenersi ammessa anche l'adozione di una tariffa unitaria, c.d. "monomia", parametrata, anche per la quota variabile, alla superficie occupata espressa in metri quadrati.
- Non domestiche per le quali la tariffa si compone di:
 - una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Comune di Arzachena secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
 - una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di un occupante ogni 25 mq di superficie dell'immobile. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi, da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi (Contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro 2.358,00;

DATO ATTO che l'importo del PEF è di euro 2.298.817,00 e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro 2.296.459,00 e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 (c.d. MTR-1) come modificata ed integrata dalla delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 (c.d. MTR-2);

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E' possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie ai locali pertinenziali alle abitazioni, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;

- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/07/2013, risultavano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche nell'esercizio 2022, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

ATTESO che la Tari non impone, per l'anno 2022, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2022, l'applicazione di una tariffa unitaria parametrata alle superfici occupate anche in relazione alla quota variabile della tariffa, nonché l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo, meno 50%);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tarsu, e sinora costantemente confermato, 63,50% alle utenze domestiche e 36,50 % alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2022 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nella rendicontazione allegata ad apposito verbale separato;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;

Consiglieri Comunali presenti n. 16

Con n. 11 voti favorevoli

n. 5 voti astenuti (ALLUTTU A. – CIROTTI. T. - OGNO A. - SARDO. P. – STACCUNEDDU C.)

n. 0 voti contrari

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per l'anno 2022, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa rifiuti (TARI) come indicate nell'allegato alla presente determinazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Rifiuti per l'anno 2022 predisposto dal Servizio Ambiente dell'ente sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 disciplinato dall'ARERA con le Deliberazioni n. 443/2019 e n. 363/2021;

2. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia di Sassari;

3. DI STABILIRE allo stesso modo che la tariffa applicabile ai locali pertinenziali delle abitazioni, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) , pari ad una riduzione forfetaria di superficie tassabile del 50% mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4. DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;

5. DI STABILIRE che il pagamento della TARI per l'anno 2022, avverrà in 04 rate scadenti rispettivamente:

1° rata 16/06/2022;

2° rata 16/08/2022;

3° rata 17/10/2022;

4° rata 16/12/2022

o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata (16/12/2022).

6. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

Infine, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa con il seguente esito: n.11 voti favorevoli, n.5 astenuti (ALLUTTU A. - CIROTTI. T. - OGNO A. - SARDO. P. - STACCUNEDDU C.), n.0 contrari

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL Vice Sindaco
Antonio Mura**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua**

(atto sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 09 DEL 27/04/2022

UTENZE DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

Nucleo familiare	Quota fissa euro	Quota variabile	Totale tassa
1	0,765	1,250	2,020
2	0,992	1,630	2,620
3	0,992	1,650	2,640
4	1,001	1,670	2,670
5	1,010	1,680	2,690
6	1,019	1,700	2,720

UTENZE NON DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

	ATTIVITA'	Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,493	0,747
2	Cinematografi e teatri	1,221	1,505
3 A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,537	0,692
3 B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,934	1,178
3 C	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,777	2,210
3D	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,400	1,607
3E	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,157	5,124
3F	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,261	4,027
3G	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,542	3,147
3H	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,575	1,963
3I	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,208	1,514
3L	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,655	5,733

3M	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,295	5,293
4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,487	0,417
4B	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,943	1,008
5	Stabilimenti balneari	2,496	0,502
6	Esposizioni, autosaloni	1,728	2,094
7	Alberghi con ristorante	0,384	3,381
8	Alberghi senza ristorante	0,967	2,368
9	Case di cura e riposo	1,323	2,450
10	Ospedale	4,441	5,213
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,556	4,461
11A	Studi professionali di commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, medici, amministratori di condominio	2,590	4,481
12	Banche e istituti di credito	4,708	3,277
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,323	5,129
13A	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,239	5,038
13B	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,436	4,168
13C	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,040	2,121
13D	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,038	3,737
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,181	6,102
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,093	3,480
16	Banchi di mercato durevoli	2,677	7,069

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	1,749	1,330
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri , elettricisti	0,534	0,790
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,525	0,720
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,629	2,002
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,428	2,521
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,911	4,816
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,624	5,694
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,630	4,430
24	Bar, caffè, pasticcerie	4,651	5,702
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,246	5,178
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,599	4,376
25B	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,051	4,936
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,163	5,184
26A	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,984	6,177
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,335	4,148
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,325	2,905
28	Ipermercati di generi misti	3,271	5,823
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,375	6,074
30	Discoteche, night club	5,488	1,232